V & V
VILLA & VILLA e ASSOCIATI
Fondato nel 1950 dal Prof. Dott. Germano Villa

CIRCOLARE N.14 | SETTEMBRE 2018

SOCIETARIA | TAX

DL n. 87/2018: le novità in materia fisco e lavoro dopo la conversione in legge

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il DL n. 87/2018 (c,d, "decreto dignità") è stato recentemente convertito, con modifiche, ad opera della legge di conversione n. 96/2018. Tra le principali novità si segnalano le seguenti: ***i)*** la **modifica della disciplina dei contratti a termine**; ***ii)*** **l'introduzione di un nuovo incentivo sull'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno**; ***iii)*** la **limitazione della disciplina della somministrazione di lavoro**; ***iv)*** **l'estensione dell'ambito di applicazione delle prestazioni occasionali al settore turismo**; ***v)*** la **maggiorazione dell'indennità di licenziamento**; ***vi)*** vengono introdotte **limitazioni relativamente alle agevolazioni in materia di ricerca, sviluppo e iperammortamento** al fine di evitare la delocalizzazione delle imprese che hanno beneficiato degli incentivi; ***vii)*** viene **modificata la disciplina del redditometro**; ***viii)*** vengono **modificate le scadenze dello spesometro**, con particolare riferimento all'invio del terzo trimestre 2018 (dal 30.1.2018 al 28.02.2019) ed alle scadenze per l'invio semestrale; ***ix)*** viene **confermata la proroga al 01.01.2019 dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione** (permane l'obbligo di pagamento con strumenti tracciabili dal 01.07.2018); ***x)*** viene **abrogato lo split payment per le fatture emesse da lavoratori autonomi**; ***xi)*** viene **prorogata la possibilità di compensare i crediti della pubblica amministrazione con somme iscritte a ruolo**; ***xii)*** vengono **soppresse le società sportive dilettantistiche lucrative.**

Premessa

Il DL n. 87/2018 è stato recentemente convertito con legge n. 96/2018. In occasione della conversione, sono state introdotte alcune novità in materia fisco e lavoro, i cui principali interventi riepiloghiamo di seguito.

Le novità fiscali

Di seguito illustriamo le principali **novità di carattere fiscale**.

Redditometro - modifiche	Viene introdotta una disposizione secondo cui il **decreto ministeriale attualmente vigente**, che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva (DM 16.09.2015), **non ha più effetto per i controlli ancora da eseguire relativi al 2016 e agli anni successivi**. Viene prevista **l'adozione da parte del Mef di un nuovo decreto in materia, dopo aver sentito l'Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori.** Si precisa che sono fatti salvi gli inviti a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento per gli anni fino al 2015 e che la nuova previsione non opera per gli atti già notificati.
Spesometro - rinvio	Viene previsto il **rinvio** della prossima **scadenza** per la trasmissione della **comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute** ("spesometro" – articolo 21, Dl 78/2010). Nel dettaglio, viene stabilito che i **dati relativi al terzo trimestre 2018** possono essere **inviati telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 28.02.2019**, anziché **entro il secondo mese successivo al trimestre** (cioè il 30.11.2018). Vengono, inoltre, individuate nuove scadenze per coloro che optano per l'invio semestrale dello spesometro (30.09 per il primo semestre e 28.02 per il secondo semestre). Viene altresì previsto l'esonero dall'invio, a partire dal 2018, dei produttori agricoli in regime di esonero (art. 34 DPR n. 633/72).
Split payment – abolizione parziale	Viene **abolito il meccanismo della scissione dei pagamenti** ("split payment" – articolo 17-ter, Dpr 633/1972) **per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto.**
Delocalizzazione imprese	Introdotta una misura volta a sanzionare le imprese beneficiarie di aiuti che delocalizzano l'impresa al di fuori dell'UE. Secondo quanto previsto, infatti, fatti

beneficiarie di aiuti	salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio **decadono dal beneficio** medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso ovvero un'attività analoga o una loro parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione Europea **entro cinque anni** dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel **pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.** Fuori dai casi sopra indicati e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e di utilizzo dei fondi strutturali europei, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, **decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso ovvero un'attività analoga o una loro parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito**, in ambito sia nazionale sia europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.
Disposizioni integrative in materia di iper – ammortamento	L'incentivo conosciuto come "iperammortamento" spetta a condizione che **i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.** Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati **vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero del beneficio.** Il recupero avviene attraverso una **variazione in aumento** del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

	Viene precisato che le disposizioni non trovano applicazione con riferimento agli interventi sostitutivi in base ai quali in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione dell'agevolazione non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che l'impresa sostituisca il bene originario e attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo. **La novità trova applicazione a partire dalle fatture emesse successivamente al 14.07.2018.**
Compensazione somme iscritte a ruolo	Si segnala la **proroga al 2018** della **possibilità di compensare le somme iscritte a ruolo con i crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche non professionali (a condizione che la somma iscritta a ruolo sia pari o inferiore al credito).
Disposizioni integrative in materia di ricerca e sviluppo	Agli effetti della disciplina del **credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.** In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli **acquisti derivanti da operazioni infragruppo** intervenute nel corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, **resta ferma l'esclusione, dai costi ammissibili, della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all'impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.** Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d'imposta, **i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso,**

	dei suddetti beni immateriali assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio. **La novità trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 14.07.2018.**
Abrogazione delle SSD lucrative	Viene **abrogata la disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative**. Contestualmente viene soppresso il n. 123 quater, Tabella A, parte III del DPR n. 633/72 che prevedeva l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% ai servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI.
Proroga fatturazione elettronica carburanti	Viene **confermata la proroga al 01.01.2019 dell'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione**. Rimane salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili a decorrere dallo scorso 01.07.2018. In sede di conversione è stato precisato che i contribuenti fino al 31.12.2018 potranno continuare ad utilizzare la carta carburante.
Esonero annotazione registri IVA	Viene previsto che **i soggetti obbligati all'invio dello spesometro sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri IVA delle fatture emesse / acquisti**. La novità dovrebbe essere collegata al nuovo obbligo di utilizzo delle fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio.

Le novità in materia lavoro

Di seguito illustriamo le **principali novità in materia lavoro**.

Contratti di lavoro a termine	Attuata la modifica della disciplina dei contratti a termine con particolare riferimento ai seguenti elementi: 1. la **durata massima** del rapporto viene ridotta a 24 mesi; 2. il datore di lavoro deve **giustificare l'apposizione del termine** per tutti i rapporti di durata superiore a 12 mesi (esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori, esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria);

	3. nel caso di **rinnovo**, deve essere sempre apposta la giustificazione del termine, ed il contributo addizionale viene incrementato a 0,5%; 4. il termine deve avere **forma scritta**; **5. il numero delle proroghe viene ridotto a 4.** Con legge di conversione è stato concesso un **maggior termine di tolleranza per proroghe e rinnovi operati fino al prossimo 31.10.2018** (a cui verrà applicata la previgente disciplina). Viene inoltre precisato che, nel caso di mancata giustificazione del rapporto a termine, della proroga o del rinnovo (dove prevista dalla legge), il contratto si trasforma di diritto in lavoro a tempo indeterminato.
Nuovo sgravio contributivo	Viene introdotto uno **sgravio contributivo** del tutto analogo a quello contenuto nella legge n. 205/2017 in materia di sgravio contributivo per soggetti con limite di età prescritto dalla norma. In altre parole, ora **le assunzioni di soggetti che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno potranno essere assoggettate ad incentivo anche per gli anni 2019-2020**. In assenza di tale intervento, a decorrere dal 2019 avrebbero potuto beneficiare dell'incentivo solo le assunzioni di lavoratori che non hanno compiuto il trentesimo anno.
Prestazioni occasionali	Con riferimento alle **prestazioni occasionali**, la legge di conversione ha precisato che il divieto collegato alle aziende con più di 5 dipendenti non trova applicazione alle aziende alberghiere ed alle strutture ricettive che operano nel settore turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori (ma solo nel caso in cui le prestazioni siano svolte da pensionati, giovani studenti, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario, del REI o di altre prestazioni a sostegno del reddito). Viene inoltre stabilito che le comunicazioni inviate da aziende alberghiere, strutture ricettive, enti locali e imprese agricole devono contenere la data di inizio ed il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a 10 giorni.
Tutela dell'occupazione	Le **imprese italiane ed estere che beneficiano di misure di aiuto di Stato operanti nel territorio nazionale** che prevedono la valutazione

	dell'impatto occupazionale qualora, al di fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, **riducano i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento decadono dal beneficio in presenza di una riduzione superiore al 10%.** La decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50%.
Indennità licenziamento	Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per il **licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo, l'indennità minima prevista viene innalzata a 6 mensilità. La massima, invece, viene innalzata fino a 36 mensilità.**
Impugnazione contratti a termine	**Il termine per proporre l'impugnazione di un contratto a termine passa da 120 a 180 giorni.**
Somministrazione lavoro	**In caso di assunzione a tempo determinato, il rapporto tra somministratore e lavoratore non può superare complessivamente il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato,** salva diversa disposizione da parte della contrattazione collettiva. Sono **esenti dalla disposizione relativa ai limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori in mobilità**, di **soggetti disoccupati** che **godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati**. Viene prevista, inoltre, l'esclusione dall'obbligo del rispetto del termine dilatorio tra un contratto e l'altro in caso di riassunzione.

Altre novità

Di seguito riportiamo le **altre novità.**

Divieto pubblicità giochi -	Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, **a decorrere dalla data di entrata in vigore del**

scommesse

presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet.

Dal 1° gennaio 2019 il divieto si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti